*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 135

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** ROMA - Sabato, 25 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 25 MAGGIO 1974:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Elenco n. 142 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte in seguito a rinuncia (semestre luglio-dicembre 1973).**

**(1342)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1974, n. **195**.

**Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a' sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

*a*) il 15 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a' termini del comma terzo del precedente articolo;

*b*) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

I contributi di cui alla lettera *b*) sono versati, per un terzo, entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e, per gli altri due terzi, in rate annuali per la durata della legislatura.

Art. 3.

A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni.

La predetta somma è iscritta per lire 15.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:

*a*) il 2 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3 e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*b*) il 23 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 e le componenti parlamentari dei gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o più membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro; a ciascun gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, è attribuito un decimo dei contributi spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1;

c) la somma residua è erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformità dei predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di presidenza.

I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti è tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo.

Art. 4.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

Art. 5.

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

Art. 6.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

**Art. 7.**

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dallo organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

Art. 8.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a L. 1.000.000.

Copia del bilancio del partito e dei giornali di cui al primo comma è trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel primo comma o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità stabilite nel primo comma del presente articolo. Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.

**Art. 9.**

La erogazione ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente articolo 3 nella misura annua ivi stabilita decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO

ENTRATE

| | | |
|---|---|---|
| 1) Quote associative annuali . . . | L. | ....... |
| 2) Contributi dello Stato: | | |
| a) quote rimborso spese elettorali . | » | |
| b) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati . . . | » | |
| c) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare al Senato . . . . . . . . . . | » | |
| d) contribuzioni annuali ai gruppi parlamentari alla Camera e al Senato . . . . . . . . | » | |
| 3) Proventi finanziari diversi: | | |
| a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su titoli | » | ....... |
| b) interessi su finanziamenti | » | |
| c) altri proventi finanziari | » | ....... |
| 4) Entrate diverse: | | |
| a) da attività editoriali | » | ....... |
| b) da manifestazioni . | » | ....... |
| c) da altre attività statutarie . | » | ....... |
| 5) Atti di liberalità: | | |
| a) contribuzioni straordinarie degli associati . . . . . . . . . | » | ....... |
| b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria) . . . . . . . . . . | » | ....... |
| *Totale entrate* . . | L. | ....... |

SPESE

| | | |
|---|---|---|
| 1) Personale . . . . . . . . . . | L. | ....... |
| 2) Spese generali . . . . . . . . . | » | ....... |
| 3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1) . . . . . . | » | ....... |
| 4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda . . . | » | ....... |
| 5) Spese straordinarie per campagne elettorali . . . . . . . . . | » | ....... |
| *Totale spese* . . | L. | ....... |

RIEPILOGO

| | | |
|---|---|---|
| *Totale entrate* . . . . . . . . | L. | ....... |
| *Totale spese* . . . . . . . . | » | ....... |
| DIFFERENZA . . . | L. | ....... |

(1) E' in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1974.

**Sostituzione di un componente il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1972, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1974, con il quale il dott. Flavio Giorgio Marra è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del succitato collegio dei sindaci, per il rimanente periodo del quadriennio in corso;

Considerato che il dott. Marra ha rinunciato all'incarico e che la Corte dei conti ha designato, ai fini della sua sostituzione, il dott. Francesco Puxeddu;

Decreta:

Il dott. Francesco Puxeddu è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Flavio Giorgio Marra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

**(4060)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

**Valore e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi della « 1ª Coppa intercontinentale di baseball ».**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 342, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1291 del 19 luglio 1973;

Decreta:

E' emessa una serie di francobolli celebrativi della « 1ª Coppa intercontinentale di baseball », composta di due valori, uno da L. 25 e uno da L. 90.

I due francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 15 milioni di esemplari da L. 25, 8 milioni da L. 90; colori: L. 25, verde prato, ocra, lilla e oro; L. 90, verde prato, ocra, bleu e oro; quartino: 50 esemplari.

Le vignette riproducono un campo di baseball visto dall'alto, nel quale il cerchio di « casa base » risulta ingrandito rispetto alle normali proporzioni; all'interno del cerchio è riprodotta — nel valore da L. 25 — la figura stilizzata di un giocatore, denominato « ricevitore », in posizione di attesa del lancio; — nel valore da L. 90 — altro giocatore detto « battitore », in attesa di colpire la palla. In alto — a destra nel valore da L. 25 e a sinistra in quello da L. 90 — è raffigurata, stilizzata e in colore oro, la « Coppa intercontinentale », da assegnarsi alla squadra nazionale vincitrice del torneo. Sopra la vignetta è posta la leggenda « 1ª Coppa intercontinentale baseball »; in basso si trovano la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 25 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1973

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
TOGNI

*Il Ministro per il tesoro*
LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *aprile* 1974
*Registro n.* 26 *Poste, foglio n.* 337

**(3914)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1974.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Motta San Giovanni.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 26 gennaio 1972 e del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, parte del territorio comunale di Motta San Giovanni;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Motta San Giovanni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari, nonchè meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità dei colli, colline e valli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico;

Decreta:

Una parte del territorio del comune di Motta San Giovanni ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Zona del comune di Motta San Giovanni interna al perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino alla intersezione con la linea di confine con il comune di Reggio Calabria, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 32, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 46, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 50, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 55, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea di confine con il comune di Montebello Jonio, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto. In detta proposta è compresa quella riguardante i fogli catastali numeri 56 e 57, di cui alla proposta di questa commissione del 26 gennaio 1972 ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Motta San Giovanni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

*Il Ministro per la marina mercantile*
PIERACCINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

*Verbale n. 2 della riunione del 29 febbraio 1972*

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MOTTA SAN GIOVANNI: ampliamento protezione del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa a discutere l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno: il vice presidente riferisce che la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria, inviata già da tempo ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i quadri naturali formati dal mare e dai rilievi collinari, nonchè meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alle accidentalità dei colli, colline e valli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico.

La proposta viene messa ai voti e, all'unanimità, accettata.

Dette zone possono essere delimitate come segue:

(*Omissis*).

zona del comune di Motta San Giovanni interna al perimetro formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Reggio Calabria, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio 32, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 46, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 50, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 55, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Montebello Jonio, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto. In detta proposta è compresa quella riguardante i fogli catastali numeri 56 e 57, di cui alla proposta di questa commissione del 26 gennaio 1972.

(*Omissis*).

**(3988)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1974.

**Riconoscimento del carattere di rassegna cinematografica della « Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina - Festival delle Nazioni ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto il n. 5 della tariffa allegata al suindicato decreto presidenziale il quale, tra l'altro, per le rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro per le finanze, prevede che l'imposta sugli spettacoli sia assolta con l'aliquota del 3 per cento;

Considerato che l'ente provinciale per il turismo di Messina, per delega Regione siciliana, organizza annualmente la « Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina - Festival delle Nazioni », che comprende proiezioni di film di carattere eminentemente artistico con intenti esclusivamente culturali, tali da far assumere alla manifestazione le caratteristiche di una rassegna cinematografica ai sensi del citato n. 5 della tariffa;

Decreta:

**Art. 1.**

La « Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina - Festival delle Nazioni », organizzata annualmente, per delega della Regione siciliana, dall'ente provinciale per il turismo di Messina, è riconosciuta rassegna cinematografica ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli con l'aliquota del 3% prevista dal n. 5 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1974

*Il Ministro*: TANASSI

**(3976)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1974.

**Aumento dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione a favore delle società S.I.R.M. e Telemar.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo « A », « A-1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti tra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con il quale fu approvato l'aumento del 20,97 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972 con il quale fu approvato l'aumento del 5,90 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale fu approvato l'aumento del 7,37% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1973;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data 23 novembre 1973 con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1973 e da avere effetto dal 1° gennaio 1974;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 5 marzo 1974 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 29,69 % con decorrenza dal 1° gennaio 1974;

Decreta:

*Articolo unico*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 i contributi iniziali di impianto ed i canoni di noleggio e manutenzione, in vigore dal 1° gennaio 1973, vengono aumentati del 29,69 % (ventinove e sessantanove per cento).

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle « A » - « B » (allegato 1) e « A-1 » - « C » (allegato 2), le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1974

*Il Ministro*: TOGNI

ALLEGATO 1
*Tabella « A » - « B »*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « B ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1974.

| Classe | Apparati | Contributo iniziale di 1° impianto | Canone annuo di noleggio e manutenz. |
|---|---|---|---|
| *A* | Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione | 584.139 | 1.064.112 |
| *B* | Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione | 1.036.436 | 1.998.002 |
| *C* | Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione | 1.205.504 | 2.187.764 |
| *D* | Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione | 811.107 | 1.558.965 |
| *E* | Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione | 360.896 | 680.879 |
| *F* | Ricevitori RT per onde medie . | 331.135 | 677.161 |
| *G* | Ricevitori RT per onde corte . | 349.744 | 710.639 |
| *H* | Ricevitori RT di emergenza . . | 104.175 | 212.068 |
| *I* | Radiogoniometri . . . . . . . | 680.879 | 1.160.850 |
| *L* | Apparati di autoallarme . . . . | 401.831 | 759.019 |
| *M* | Manipolatori automatici . . . . | 48.360 | 78.121 |
| *N* | Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio | L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella A1-C. | |
| *O* | Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio | L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella A1-C. | |

ALLEGATO 2
*Tabella « A-1 » - « C »*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO TIPO « A-1 »), SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO TIPO « C ») IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1974.

| Classe | Apparati | Canone annuo di manutenzione |
|---|---|---|
| *A* | Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione | 197.187 |
| *B* | Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione | 386.950 |
| *C* | Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione | 401.831 |
| *D* | Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione | 353.462 |
| *E* | Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione | 81.847 |
| *F* | Ricevitori RT per onde medie . . . . . . . | 186.034 |
| *G* | Ricevitori RT per onde corte . . . . . . . | 189.743 |
| *H* | Ricevitori RT di emergenza . . . . . . . . | 52.089 |
| *I* | Radiogoniometri . . . . . . . . . . . | 145.100 |
| *L* | Apparati di autoallarme . . . . . . . . . | 159.980 |
| *M* | Manipolatori automatici . . . . . . . . . | 7.434 |
| *N* | Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio | 66.967 |
| *O* | Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio | 96.731 |

(3767)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973 e 22 novembre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(4034)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973 e 14 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(4035)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1974.

**Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Garbarino e Vannucci », in Genova.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazioni di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « Garbarino e Vannucci », con sede in Genova ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione dall'Argentina di merce indicata alla v.d. 41.01 di cui al mod. *B*-Import n. 2.310.814, rilasciato in data 18 maggio 1973 per $ 10.413, dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Considerato che la nazionalizzazione della merce è avvenuta oltre i termini consentiti dalle disposizioni vigenti e tenuto conto che l'operazione non ha formato oggetto di alcuna richiesta di proroga ai normali termini di scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « Garbarino e Vannucci » di Genova mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Genova, pari al 5 % del controvalore $ 10.413 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1974

*Il Ministro*: MATTEOTTI

(4066)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

**Insediamento della commissione tributaria centrale e di alcune commissioni tributarie di 1° e 2° grado.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni tributarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 25 giugno 1974:

*Commissione tributaria centrale;*

*Commissioni tributarie di 2° grado*:

Chieti, Cosenza, L'Aquila, Pescara, Reggio Calabria, Taranto, Teramo.

*Commissioni tributarie di 1° grado*:

Alba, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Chieti, Civitavecchia, Crema, Lanciano, Lecco, Messina, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rossano, Salerno, Savona, Sulmona, Taranto, Trani, Urbino, Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

*Il Ministro*: TANASSI

(4119)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Autorizzazione alla « John Hopkins University », in Bologna, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 246, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la « John Hopkins University », in Bologna, viene autorizzata ad accettare un legato consistente in un appartamento in Bologna, via S. Stefano 29, come da testamento olografo in data 21 giugno 1966 della sig.ra Edith Spaulding vedova Grandi.

**(4084)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza delle cattedre di letteratura latina e di lingua e letteratura slovacca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli sono vacanti le cattedre di letteratura latina e di lingua e letteratura slovacca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4037)**

### Vacanza di cinque cattedre presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

*Classe di lettere e filosofia*:

1) storia della filosofia del rinascimento;
2) linguistica italiana;
3) storia della storiografia greca;

*Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali*:

1) matematica;
2) fisica generale,

alla cui copertura la suddetta Scuola normale intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4038)**

### Vacanza della cattedra di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno presso la facoltà di agraria della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4040)**

### Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia generale, prima cattedra;
2) chimica biologica;
3) bioacustica;
4) medicina legale e delle assicurazioni, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(4039)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Avviso di rettifica

L'esatta denominazione dell'immobile di demanio pubblico sclassificato con decreto n. 534 del 20 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972 è « ex forte Monte *Ciuto* » e non « ex forte Monte *Cinto* ».

**(4023)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno in comune di Occimiano

*Con decreto interministeriale n. 617, in data 11 marzo 1974*, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in Occimiano (Alessandria), distinto nel catasto di tale comune al foglio 4, mappali 113 e 114, della superficie complessiva di mq 7.520.

**(4024)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

*Con decreto ministeriale n. 10.9530/10089.G.24 (25) in data 27* aprile 1974, la sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare un lascito disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Capiaghi Ada con testamento olografo in data 25 maggio 1971, pubblicato per atti del notaio Fernando Bellini, rep. n. 29753/5842, registrato in Como il 17 giugno 1971, al n. 2835, serie 1ª, mat. 71/4, consistente in un terzo della quota di partecipazione della *de cuius* nella « Società immobiliare Fama di Ada Capiaghi e C. » società in accomandita semplice, con sede in Como, nonchè nella metà di quanto è depositato in Svizzera al Banck Verein di Chiasso e che è intestato a Capiaghi Ada e Laura Sticca, con l'onere, per la sezione beneficiaria, di corrispondere mensilmente al rag. Francesco Amato, per conto di altri legatari, la somma di L. 20.000 (ventimila).

**(3897)**

### Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.778.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1313/M)**

### Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 638.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1314/M)**

### Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.969.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1315/M)**

### Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.729.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1316/M)**

### Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.150.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1317/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

### Corso dei cambi del 21 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 635 — | 635 — | 634 — | 635 — | 632 — | 635,10 | 634,75 | 635 — | 635 — | 635 — |
| Dollaro canadese . | 659,75 | 659,75 | 658,50 | 659,75 | 656 — | 659,30 | 659,40 | 659,75 | 659,25 | 659,25 |
| Franco svizzero . | 217,66 | 217,66 | 218,40 | 217,66 | 215 — | 217,70 | 218 — | 217,66 | 217,66 | 217,66 |
| Corona danese . | 107,40 | 107,40 | 108 — | 107,40 | 106,50 | 107,50 | 107,40 | 107,40 | 107,40 | 107,40 |
| Corona norvegese . | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 117,50 | 118,80 | 118,83 | 118,75 | 118,75 | 118,75 |
| Corona svedese . | 148,40 | 148,40 | 149 — | 148,40 | 146,50 | 148,44 | 149,05 | 148,40 | 148,40 | 148,40 |
| Fiorino olandese | 243,45 | 243,45 | 244,50 | 243,45 | 242 — | 243,45 | 243,50 | 243,45 | 243,45 | 243,45 |
| Franco belga . . | 16,835 | 16,835 | 16,84 | 16,835 | 16,75 | 16,85 | 16,85 | 16,835 | 16,83 | 16,83 |
| Franco francese . | 130,69 | 130,69 | 131,50 | 130,69 | 129,75 | 130,70 | 130,64 | 130,69 | 130,69 | 130,69 |
| Lira sterlina . | 1529,10 | 1529,10 | 1529,50 | 1529,10 | 1528 — | 1529,15 | 1530 — | 1529,10 | 1529,10 | 1529,10 |
| Marco germanico . . | 256,87 | 256,87 | 258,25 | 256,87 | 255,50 | 256,85 | 257,30 | 256,87 | 256,87 | 256,87 |
| Scellino austriaco . . . | 35,68 | 35,68 | 35,80 | 35,68 | 34,75 | 35,70 | 35,78 | 35,68 | 35,68 | 35,68 |
| Escudo portoghese . | 25,98 | 25,98 | 26,10 | 25,98 | 26 — | 25,95 | 26 — | 25,98 | 25,98 | 25,98 |
| Peseta spagnola | 11,095 | 11,095 | 11,13 | 11,095 | 10,90 | 11,10 | 11,11 | 11,095 | 11,09 | 11,09 |
| Yen giapponese . | 2,28 | 2,28 | 2,2725 | 2,28 | 2,25 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |

### Media dei titoli del 21 maggio 1974

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . | 96,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 98,675 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) . . . . . | 86,050 |
| » 5 % (Ricostruzione) . . | 94,825 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) . | 91,425 |
| » 5 % (Città di Trieste) . . . | 93,525 |
| » 5 % (Beni esteri) . . . | 91,150 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,325 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 88,475 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 90,150 |
| » 6 % » » 1970-85 | 92,275 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 92,400 |
| » 6 % » » 1972-87 | 92,300 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . . . . | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 . . | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 . | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 . . . | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 . . . . | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 . . | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 96,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,325 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . . | 90,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . | 89,525 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 92,250 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . | 91,350 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 90,225 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 21 maggio 1974

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . | 634,875 |
| Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . | 659,575 |
| Franco svizzero . . . . . . . . . . | 217,83 |
| Corona danese . . . . . . . . . . . . . | 107,40 |
| Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . | 118,79 |
| Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . | 148,725 |
| Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . . | 243,475 |
| Franco belga . . . . . . . . . . . . . . . | 16,842 |
| Franco francese . . . . . . . . . | 130,665 |
| Lira sterlina . . . . . . . . . . | 1529,55 |
| Marco germanico . . . . . . . . . . | 257,085 |
| Scellino austriaco . . . . . . . . . . . | 35,73 |
| Escudo portoghese . . . . . . . . . . | 25,99 |
| Peseta spagnola . . . . . . . . . . | 11,102 |
| Yen giapponese . . . . . . . . . . . | 2,28 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

*a*) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

*b*) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

*c*) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

*d*) siano celibi o vedovi senza prole;

*e*) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Per i giovani laureati, interessati al secondo contingente di chiamata alle armi per l'anno 1974, i quali presentano domanda di ammissione al concorso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, è prevista la sospensione della incorporazione con il contingente stesso fino a quando sarà noto l'esito del concorso medesimo.

Per i militari alle armi che, in possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 2, chiedono di partecipare al predetto concorso, è previsto invece il collocamento in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, solo quando sarà noto che essi occupano un posto utile in graduatoria.

Art. 4.

*Elementi da indicare nella domanda*

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

*a*) cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate;

*e*) il diploma di laurea di cui è in possesso;

*f*) il distretto militare di appartenenza;

*g*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*h*) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'indirizzo proprio e della famiglia;

*l*) l'elenco dei documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

*Valutazione dei titoli*

I titoli da valutare sono i seguenti:

*a*) diploma di laurea;

*b*) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

*a*) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

*b*) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

*a*) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto di laurea assegnato;

*b*) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

*c*) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovante il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
gli orfani dei caduti sul lavoro;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dalla età.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art 6.

*Istruttoria delle domande*

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

*a*) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

*b*) dichiarazione del casellario giudiziale;

*c*) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

*d*) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

*a*) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

*b*) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

*Esclusione dal concorso*

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

*Mancata presentazione del candidato*

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

*Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale*

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

*a*) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

*b*) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;
visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;
l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

*a*) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

*b*) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

*c*) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;
oftalmico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.

*Adempimenti della sottocommissione*

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.

*Graduatoria*

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

*Documentazione da produrre*

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla

data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

*b*) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

*d*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

*f*) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

### Art. 14.

*Vincitori del concorso*

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

### Art. 15.

*Dimissioni dal corso*

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

### Art. 16.

*Riduzioni per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

### Art. 17.

*Trattamento economico*

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1974

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *maggio* 1974
*Registro n.* 46 *Finanze, foglio n.* 173

---

ALLEGATO

Modello della domanda
(in carta da bollo)

*Al comando generale della guardia di finanza* — 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . nato a . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . . .;

*c*) di non aver riportato condanne penali (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . . . . .;

*e*) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . . . .;

*f*) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . . . . . .;

*g*) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . provincia di . . . . via . . . . . . . n. . . .

Allega i seguenti documenti (6) . . . . . . . .

Data . . . . . . .

Il candidato

. . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dello ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando).

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(4025)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente nelle stesse forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1974, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio di Difepensioni di procedere al reclutamento di operai mediante pubblico concorso, utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto per Difepensioni, Roma, un concorso a cinquanta posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « addetto ai servizi di deposito e magazzino: addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali » nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

*Requisiti generali per l'ammissione al concorso*

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nella amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico e dell'art 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90; per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

*Elevazione dei limiti di età*

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1-*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

*Presentazione delle domande*

La domanda di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali: (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili, orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

*a*) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

*b*) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

*c*) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

*Dispersione di comunicazioni*

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

*Svolgimento del concorso*

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 7.

*Commissione esaminatrice*

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 8.

*Pubblicazione della graduatoria*

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 9.

*Riserva di posti*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.

*Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso*

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 500 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 500) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato di godimento dei diritti politici;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

*a*) titolo di tudio;

*b*) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

*Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti*

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

*Visita medica collegiale*

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

*Spese di viaggio*

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

*Obbligo di assumere servizio*

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Roma) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1974

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *maggio* 1974
*Registro n.* 25 *Difesa, foglio n.* 185

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 500)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai* - 1ª *Divisione* - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

*Oggetto*: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 in data 25 maggio 1974.

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinquanta posti di « addetto ai servizi di deposito e magazzino: addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali » nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . .) in data . . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero aver diritto alla equiparazione perchè . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio. conseguito presso la scuola di . . . in data . . .,

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma . . . . . .

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . . . . . . . . . . . . .
Cognome e nome — Data di nascita

. . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo

2) . . . . . . . . . . . . . . .
c a p — comune

. . . . . . . . . . . . . . . .
provincia — sigla (della provincia)

(4043)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione.**

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore medico-chirurgo indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10670, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1974, registro n. 62 Ferrovie, foglio n. 224, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 10 e 11 giugno 1974, presso la sala conferenze della stazione Termini, in via Giolitti, 34.

**(4075)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova presso il museo di storia della scienza, in Firenze.**

Le prove scritte del concorso ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di storia della scienza, in Firenze, si svolgeranno presso il museo di storia dell'Università di Firenze con inizio il giorno 10 giugno 1974 p.v. alle ore 9.

**(4110)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741350)